

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN MARTINO D'AGRI PZ VIA
PROVINCIALE AGRI-SINNI

Numero REA: PZ - 111297

Codice fiscale: 01462220763

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) al n. 157 di Raccolta	
	STATUTO	
	della Societa' Cooperativa "Società Cooperativa Sociale Il Sorriso", con sede in San Martino D'agri (PZ).	
	<u>Articolo 1</u> - Costituzione - Denominazione	
	E' costituita, ai sensi della L. 8 novembre 1991 n. 381 e con le finalità di cui al D.L.vo n. 460 del 4 dicembre 1997 (Disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociali - Onlus), una società cooperativa di solidarietà sociale denominata "Società Cooperativa Sociale Il Sorriso" .	
	<u>Articolo 2</u> - Norme applicabili	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.	
	<u>Articolo 3</u> - Sede e Domiciliazione	
	3.1. La società cooperativa ha sede nel Comune di San Martino D'Agri (PZ) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.	
	3.2. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.	
	<u>Articolo 4</u> - Durata	
	La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione	

	dell'Assemblea dei soci.	
	<u>Articolo 5</u> - Scopo mutualistico - Oggetto Sociale	
	5.1. La cooperativa ha scopo mutualistico.	
	5.2. La cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	nei confronti di terzi non soci.	
	5.3. I rapporti tra la società ed i soci possono essere di-	
	sciplinati da un regolamento predisposto dall'organo ammini-	
	strativo ed approvato dall'assemblea con il voto favorevole	
	della maggioranza dei soci.	
	5.4. La società cooperativa, con le finalità previste dalla	
	Legge 8 novembre 1991 n. 381, nel rispetto dei principi e del	
	metodo della mutualità, si propone lo scopo di perseguire	
	l'interesse della Comunità alla promozione umana e alla inte-	
	grazione sociale dei cittadini attraverso:	
	A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	B) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industria-	
	li, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate.	
	(Circolare del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale - Dir.	
	Generale Cooperazione dell'8 novembre 1996, n. 153/96).	
	In relazione a ciò la Cooperativa - separando le attività sub	
	A) da quelle sub B) - in proprio, per conto di terzi ovvero	
	collaborando direttamente con gli Enti locali e con le strut-	
	ture territoriali di servizio pubbliche e private, potrà	
	svolgere le seguenti attività:	

	Attività e servizi Socio sanitari ed educativi:	
	- perseguire l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attra-	
	verso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi a	
	favore di anziani, giovani minori e persone comunque bisogno-	
	se, dando contemporaneamente una opportunità di lavoro a a	
	persone che abbiano particolari propensioni per attività di	
	tipo sociale.	
	Assistenza domiciliare :	
	- gestire direttamente o con convenzioni con enti pubblici o	
	privati attività e servizi di assistenza domiciliare integra-	
	ta;	
	- effettuare lavori di pulizia e lavanderia a domicilio e	
	non, nei confronti di persone bisognose;	
	- svolgere servizi di pulizia nell'ambiente in cui vive la	
	persona assistita oppure presso Enti Pubblici e privati, cen-	
	tri sociali ed istituzioni collettive in genere;	
	- svolgere attività di segretariato sociale consistente nello	
	svolgimento di pratiche varie a persone bisognose ;	
	- svolgere assistenza ed aiuto fisico in genere alle persone	
	bisognose;	
	- svolgere attività di assistenza infermieristica e sanitaria	
	a carattere domiciliare oppure presso centri appositamente	
	creati e/o messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	- svolgere assistenza e supporto a favore di soggetti con	

	difficoltà di deambulazione ;	
	- gestire direttamente o attraverso convenzioni con enti pub-	
	blici o privati, centri di accoglienza per persone anziane	
	autosufficienti e non, ragazze madri, extracomunitari e per-	
	sone bisognose in genere;	
	- svolgere direttamente o con convenzione con enti pubblici o	
	privati attività e servizi di riabilitazione.	
	Attività di mensa:	
	- gestire mense, direttamente o con convenzione con enti pub-	
	blici o privati, preparare e somministrare alimenti e bevande	
	anche presso istituti, centri sociali, scuole di ogni ordine	
	e grado, sili nido, case di riposo e di cura, comunità, case	
	famiglia e centri collettivi vari.	
	Attività culturali e ricreative:	
	- gestire direttamente o con convenzione centri e altre	
	strutture con carattere culturale ed animativo finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita ed a favorire un mi-	
	gliore utilizzo del tempo libero, nonché la promozione del-	
	l'integrazione generazionale;	
	- promuovere ed organizzare iniziative volte a diffondere una	
	nuova cultura dell'età avanzata intesa come età positiva ric-	
	ca di risorse e possibilità;	
	- promuovere e gestire strutture ricettive (parchi, aree ver-	
	di attrezzate, campeggi, ostelli, pensioni) attraverso le	
	quali favorire l'aggregazione sociale, le relazioni umane,	

	l'impiego del tempo libero in attività positive;	
	- promuovere e svolgere attività di servizi culturali fina-	
	lizzati alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui	
	problemi delle politiche sociali e delle fasce deboli della	
	popolazione, sia attraverso la diffusione di periodici, di	
	giornali, di pubblicazioni varie, che attraverso la proiezio-	
	ne di programmi audiovisivi attinenti i problemi della comu-	
	nità;	
	- promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, incontri,	
	seminari su problemi e tematiche sociali;	
	- svolgere attività di promozione e di rivendicazione del-	
	l'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e	
	svantaggiate ed affermazione dei loro diritti;	
	- svolgere attività di formazione e consulenza nel campo del-	
	l'assistenza sociale;	
	- svolgere attività di sensibilizzazione ed animazione della	
	Comunità locale in cui opera, al fine di renderla più consa-	
	pevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle	
	persone in stato di bisogno.	
	Attività e servizi educativi per l'infanzia:	
	- svolgere attività e servizi educativi, ludici ed assisten-	
	ziali per l'infanzia;	
	- collaborare con Enti e gli istituti esistenti sul territo-	
	rio nella gestione di servizi di supporto alle attività edu-	
	cative e scolastiche (mense, progettazioni didattiche, anima-	

	zioni ludiche e pedagogiche);	
	- gestire direttamente, oppure a mezzo di convenzioni, centri	
	e strutture per l'infanzia;	
	- svolgere attività e servizi rivolti alla prevenzione ed al-	
	l'attenuazione del disagio adolescenziale e giovanile;	
	- promuovere e realizzare azioni positive rivolte alla promo-	
	zione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per l'e-	
	sercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramen-	
	to della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte	
	dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità	
	della vita, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni di-	
	versità, delle caratteristiche di genere, culturale ed etni-	
	che;	
	- promuovere e realizzare attività di servizi rivolti al so-	
	stegno delle relazioni genitori-figli, al contrasto della po-	
	vertà e della violenza, oltre che rivolte a trovare soluzioni	
	alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-as-	
	sistenziali;	
	- promuovere e realizzare servizi con caratteristiche educa-	
	tive, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per i bam-	
	bini che prevedano la presenza dei genitori, dei familiari o	
	degli adulti che quotidianamente si occupano della loro cura;	
	- favorire la realizzazione di iniziative volte a promuovere	
	la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita	
	della comunità locale ed amministrativa;	

	- promuovere e realizzare servizi ricreativi ed educativi per	
	il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle atti-	
	vità didattiche.	
	Attività per il recupero dei tossicodipendenti:	
	- svolgere attività, servizi ed interventi per la prevenzio-	
	ne, il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipen-	
	denti;	
	- gestire progetti specifici in materia di tossicodipendenza,	
	anche in collaborazione con Enti locali e con Centri ed Isti-	
	tuti specifici;	
	- gestire direttamente o con convenzioni con Enti, centri per	
	il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti	
	e degli alcolisti;	
	- effettuare interventi articolati di promozione culturali	
	sul territorio e servizi di assistenza per le famiglie multi-	
	problematiche;	
	- promuovere ed organizzare dibattiti, incontri, seminari,	
	sui problemi attinenti i tossicodipendenti ed il loro recupe-	
	ro.	
	Attività di Trasporto:	
	- svolgere attività di trasporto a favore di studenti, alun-	
	ni, bambini, anziani, portatori di handicap, ammalati, anche	
	con accompagnatore;	
	- svolgere attività di trasporto con ambulanza.	
	5.5. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a	

	mezzo dell'organo amministrativo e ad esclusivo giudizio del-	
	lo stesso, per l'attuazione dell'oggetto sociale (con esclu-	
	sione espressa delle attività di cui al D.Lgs. 1° settembre	
	1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, e suc-	
	cessive modificazioni, e quindi al solo fine di conseguire	
	gli scopi sociali, in modo non esclusivo, e non nei confronti	
	del pubblico), e così tra l'altro:	
	- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie	
	(con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1^ settembre 1993	
	n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive	
	modificazioni), ipotecarie ed immobiliari compresi l'acqui-	
	sto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registra-	
	ti, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto	
	attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione	
	delle locazioni finanziarie attive;	
	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonchè di	
	leasing passivo) con istituti di credito, banche, società e	
	privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;	
	- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di	
	società controllanti, controllate e collegate (ai sensi del-	
	l'art. 2359 c.c.) e controllate da una stessa controllante, e	
	comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della	
	vigente normativa in materia;	
	- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;	
	- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed im-	

	prese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 c.c.	
	e sempre con esclusione delle attività di cui alla legge n. 1	
	del 1991 e successive modificazioni ed al D.Lgs. 1° settembre	
	1993 n. 385 e quindi al solo fine di conseguire gli scopi so-	
	ciali, in modo non esclusivo;	
	- accedere a tutte le forme agevolative di finanziamento e/o	
	di altro tipo, a favore delle nuove realtà imprenditoriali	
	previste dalle Leggi vigenti e da quelle ad emanarsi in ambi-	
	to regionale, nazionale ed europeo.	
	Ai sensi dell'art. 10, n. 8, del D.L.vo n. 460 del 4 dicembre	
	1997, la società è in ogni caso considerata Organizzazione	
	non lucrativa di utilità sociale - ONLUS.	
	Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative al-	
	le cooperative sociali di cui alla legge 381/91	
	Articolo 6 - Requisiti della mutualità prevalente	
	6.1. La società è una cooperativa a mutualità prevalente, in	
	quanto si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua	
	attività, delle prestazioni lavorative dei soci e degli ap-	
	porti di beni o servizi da parte dei soci.	
	6.2. E' fatto divieto alla cooperativa:	
	a) di distribuire i dividendi, sotto qualsiasi forma;	
	b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, ove e-	
	messi;	

	c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	6.3. La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni,	
	nelle ipotesi previste dall'art. 2535 c.c., ha luogo secondo	
	quanto previsto dall'art. 15) del presente Statuto.	
	6.4. In caso di scioglimento della società, la devoluzione	
	del patrimonio sociale ha luogo secondo quanto previsto dal-	
	l'art. 27) del presente Statuto.	
	6.5. La società si iscrive nell'albo delle cooperative a mu-	
	tualità prevalente, presso il quale deposita annualmente i	
	propri bilanci. La società deve indicare negli atti e nella	
	corrispondenza, il numero di iscrizione presso l'albo delle	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	<u>Articolo 7 - Quote e Vincoli</u>	
	7.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere in-	
	feriore nè superiore a quanto previsto dalla legge.	
	7.2. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vin-	
	coli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima.	
	<u>Articolo 8 - Capitale sociale</u>	
	8.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato	
	in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illi-	
	mitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a	
	quello previsto dalla legge.	
	8.2. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	

	dell'atto costitutivo.	
	8.3. Oltre al denaro, i soci possono conferire tutti gli ele-	
	menti dell'attivo suscettibili di valutazione economica.	
	Articolo 9 - Numero, categorie di soci - Strumenti finanziari	
	9.1. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci di-	
	viene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve es-	
	sere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il	
	quale la società si scioglie e deve essere posta in	
	liquidazione.	
	9.2. In aggiunta ai soci cooperatori e nel rispetto della	
	normativa di legge, possono aderire alla cooperativa soci vo-	
	lontari che prestano la loro attività gratuitamente. Costoro	
	saranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.	
	Il loro numero non può superare la metà del numero complessi-	
	vo dei soci.	
	9.3. La cooperativa non può emettere strumenti finanziari.	
	9.4. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30%	
	(trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e compa-	
	tibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della	
	cooperativa stessa (art. 4, secondo comma, Legge 381/1991).	
	Articolo 10 - Procedura di ammissione	
	10.1. Possono essere soci:	
	- tutti i soggetti, persone fisiche, che siano idonei alle	

	attività che rientrano nell'oggetto sociale della Cooperativa	
	ed alle attività connesse ed affini e che, a giudizio del	
	Consiglio di Amministrazione, siano idonei ai lavori che	
	rientrano nell'attività della Cooperativa;	
	- elementi tecnici ed amministrativi nella misura massima	
	consentita dalla legge;	
	- tutti coloro che per attitudine e capacità personali posso-	
	no concorrere alla realizzazione degli scopi sociali della	
	Cooperativa.	
	Non possono, in ogni caso, divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della coopera-	
	tiva.	
	10.2. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente l'indicazione:	
	a) dei propri dati completi (cognome, nome, luogo e data di	
	nascita, domicilio, cittadinanza);	
	b) dell'attività svolta e delle specifiche competenze profes-	
	sionali possedute, in relazione ai requisiti di cui sopra;	
	c) della quota di partecipazione che intende sottoscrivere;	
	nonchè la dichiarazione di conoscere ed accettare lo Statuto	
	sociale e l'eventuale regolamento interno.	
	10.3. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazio-	
	ne degli amministratori su domanda dell'interessato. La deli-	
	berazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-	
	to e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	

	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre l'importo della quota, il sopraprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio su proposta dagli amministratori, entro il	
	termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione all'intere-	
	ressato dell'ammissione.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accol-	
	te, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	Articolo 11 - Cessione delle quote dei soci cooperatori	
	11.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute	
	con effetto verso la società, se la cessione non è autorizza-	
	ta dagli amministratori.	
	11.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera raccoman-	
	data, indicando tutte le generalità dell'aspirante acquiren-	
	te, i requisiti da questi posseduti e il prezzo pattuito per	
	la cessione.	
	11.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	

	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimiento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al tribunale.	
	<u>Articolo 12 - Recesso</u>	
	12.1. Il socio cooperatore può recedere dalla società nei ca-	
	si previsti dalla legge e qualora non consenta alle delibera-	
	zioni riguardanti:	
	- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando	
	consente un cambiamento significativo dell'attività della so-	
	cietà;	
	- il cambiamento del tipo di società;	
	- la fusione o scissione della società;	
	- la revoca dello stato di liquidazione;	
	- il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	- l'eliminazione di una o più cause di recesso;	
	- la modifica dei criteri di determinazione del valore della	
	partecipazione in caso di recesso;	
	- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di vo-	

	to o di partecipazione;	
	- l'adozione o la modifica dei regolamenti disciplinanti i	
	rapporti tra la società ed i soci.	
	12.2. Il recesso non può essere parziale.	
	12.3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono esami-	
	narla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussisto-	
	no i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi il tribunale.	
	12.4. Il recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazio-	
	ne del provvedimento di accoglimento della domanda;	
	- per quanto attiene ai rapporti mutualistici tra socio e so-	
	cietà, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato	
	tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'e-	
	sercizio successivo.	
	Articolo 13 - Esclusione del socio	
	13.1. L'esclusione del socio può aver luogo:	
	a) nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;	
	b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	

	tecipazione alla società;	
	d) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;	
	e) nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, c.c.	
	13.2. L'esclusione, quando non avviene di diritto, deve esse-	
	re deliberata dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal-	
	la comunicazione.	
	13.3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	<u>Articolo 14</u> - Morte del socio	
	14.1. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al-	
	la liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'ar-	
	ticolo 15), seguente.	
	14.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, invece, subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto.	
	In questo ipotesi, in caso di pluralità di eredi, questi deb-	
	bono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota	
	sia divisibile e la società consenta la divisione.	
	<u>Articolo 15</u> - Liquidazione della quota	
	15.1. La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	15.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio de-	

	funto hanno diritto soltanto alla liquidazione del valore no-	
	minale delle somme versate. La liquidazione comprende anche	
	il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.	
	15.3. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	<u>Articolo 16</u> - Responsabilità del socio uscente e dei suoi e-	
	redi	
	16.1. Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	16.2. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio u-	
	scente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto	
	per la liquidazione della quota.	
	16.3. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono respon-	
	sabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	<u>Articolo 17</u> - Creditore particolare del socio	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del me-	
	desimo.	
	<u>Articolo 18</u> - Assemblea - Competenza e Svolgimento	
	18.1. L'assemblea dei soci:	
	- approva il bilancio;	
	- nomina e revoca gli amministratori;	

	- nomina, ove occorra, i sindaci e il presidente del collegio	
	sindacale o il revisore;	
	- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci o	
	del revisore;	
	- delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo	
	statuto per il compimento di atti degli amministratori;	
	- delibera sulle modificazioni dello statuto;	
	- delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori;	
	- delibera su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza.	
	18.2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta	
	l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero nel mag-	
	gior termine non superiore a centottanta giorni, quando lo	
	richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società.	
	18.3. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purchè in	
	Italia, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ov-	
	vero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domici-	
	lio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazio-	
	ne debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora del-	

	l'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'inte-	
	ro capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci,	
	se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone	
	alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i	
	sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'as-	
	semblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta,	
	da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara-	
	no di essere informati alla riunione su tutti gli argomenti	
	posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione	
	degli stessi.	
	L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo, quando ne è	
	fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il deci-	
	mo dei voti spettanti alla totalità dei soci e nella domanda	
	sono indicati gli argomenti da trattare.	
	18.4. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione ovvero da persona eletta dalla maggioranza	
	dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa moda-	
	lità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione	
	del verbale, ove il verbale non debba essere redatto da un	
	notaio.	
	Articolo 19 - Diritto di Voto - Quorum	
	19.1. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio coo-	

	peratore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il	
	numero delle azioni possedute.	
	19.2. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea sol-	
	tanto da altri soci. Ciascun socio può rappresentare sino ad	
	un massimo di dieci soci.	
	19.3. L'assemblea delibera con il voto favorevole della mag-	
	gioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni ri-	
	guardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento an-	
	ticipato della società, la nomina e la sostituzione dei li-	
	quidatori, per le quali sarà necessario il voto favorevole	
	della maggioranza dei soci.	
	<u>Articolo 20</u> - Organo amministrativo - Composizione e Funzio-	
	namento	
	20.1. La società è amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione composto da 2 (due) a 9 (nove) membri.	
	I componenti del Consiglio:	
	- possono essere non soci, salvo quanto previsto dall'art.	
	2542, secondo comma, c.c.;	
	- sono rieleggibili, salvo il limite previsto dall'art. 2542,	
	terzo comma, c.c..	
	20.2. Il funzionamento del Consiglio è così regolato:	
	- il Consiglio di Amministrazione delibera sempre in adunanza	
	collegiale;	
	- il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente se non	
	è stato già scelto al momento della nomina e può eleggere un	

	vice-presidente per i casi di assenza o impedimento del pre-	
	sidente.	
	Il consiglio è convocato dal presidente quando lo giudichi	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza	
	degli amministratori o dall'organo di controllo.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, ai membri dell'organo di controllo, se nomi-	
	nato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del	
	ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in	
	caso di urgenza, almeno un giorno.	
	Nell'avviso di convocazione vengono indicati la data, l'ora e	
	il luogo di convocazione, usualmente presso la sede sociale,	
	o altrove purché in Italia, nonché l'ordine del giorno.	
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide	
	anche senza convocazione formale quando sono presenti tutti	
	gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo,	
	se nominato.	
	Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audio	
	conferenza o video conferenza alle condizioni di cui appres-	
	so, di cui si darà atto nel verbale:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno al-	
	la formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritene-	
	re svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accer-	

	tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	della riunione, constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-	
	zazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessa-	
	rio il voto favorevole della maggioranza degli amministratori	
	in carica; di esse si redigerà un verbale, firmato dal presi-	
	dente e dal segretario se nominato, da trascriversi nell'ap-	
	posito libro sociale.	
	<u>Articolo 21</u> - Poteri dell'organo amministrativo	
	21.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri	
	per l'amministrazione della società, salve le limitazioni	
	contenute nel presente statuto e nell'atto di nomina.	
	21.2. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o	
	parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da	
	alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, determinando i limiti e le modalità di esercizio della	
	delega; si applicano in tal caso le disposizioni di cui al-	
	l'art. 2381 c.c. e non possono essere delegate le attribuzio-	

	ni di cui all'art. 2475 c.c. nè i poteri in materia di ammis-	
	sione, di recesso e di esclusione dei soci, nè le decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	21.3. Le cariche di presidente (o vice presidente) e di ammi-	
	nistratore delegato sono cumulabili.	
	Articolo 22 - Poteri di rappresentanza	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque	
	autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi,	
	nonchè la firma sociale, spetta al Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento,	
	al Vice Presidente ed agli amministratori delegati, nei limi-	
	ti della delega.	
	Articolo 23 - Organo di controllo	
	23.1. La società può nominare il collegio sindacale o il re-	
	visore. Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. la nomina del	
	collegio sindacale è obbligatoria.	
	23.2. Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri ef-	
	fettivi e di 2 (due) supplenti nominati dall'assemblea, la	
	quale ne determina il compenso.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui il collegio è stato ricostituito.	
	I sindaci sono rieleggibili.	

	23.3. I membri del Collegio Sindacale devono possedere i re-	
	quisiti previsti dalla legge.	
	23.4. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	23.5. In alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi	
	di obbligatorietà dello stesso, la società può nominare per	
	il controllo contabile un revisore, il quale deve essere i-	
	scritto al registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	Articolo 24 - Patrimonio della società - Riserva legale, sta-	
	tutarie e volontarie	
	24.1. Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	24.2. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento de-	
	gli utili netti annuali.	
	24.3. Una quota degli utili netti annuali deve essere corri-	
	sposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	

	della cooperazione, nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge.	
	24.4. E' fatto divieto alla società di distribuire le riserve	
	tra i soci cooperatori sia durante la vita della società sia	
	al momento dello scioglimento.	
	<u>Articolo 25</u> - Esercizio sociale e bilancio	
	25.1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	25.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio secondo i cri-	
	teri stabiliti dalla legge.	
	25.3. Gli amministratori ed i sindaci documentano la condi-	
	zione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evi-	
	denziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c..	
	25.4. Gli amministratori ed i sindaci della società, altresì,	
	in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio,	
	debbono, nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c.,	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	<u>Articolo 26</u> - Utili e Ristorni	
	26.1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente art. 6), la destinazione degli utili non assegnati.	
	26.2. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura	

	non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi	
	spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo comples-	
	sivo da distribuire a titolo di ristoro è rapportato ai com-	
	pensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata	
	alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno in-	
	dividuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisio-	
	ni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale.	
	<u>Articolo 27 - Disposizioni finali</u>	
	27.1. In caso di scioglimento della cooperativa, per le cause	
	indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484	
	c.c., nonché per la perdita del capitale sociale, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci de-	
	terminandone i poteri.	
	27.2. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capi-	
	tale sociale, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	<u>Articolo 28 - Clausola compromissoria</u>	
	Qualunque controversia, salvo quelle non compromettibili per	
	legge, dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi, i	
	loro eredi e la società circa l'interpretazione e la esecu-	
	zione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un	

28 di 28